

CONVENZIONE/ACCORDO DI VALORIZZAZIONE

TRA

L'ASSOCIAZIONE PANTERA 90
ARCHIVIO, con sede e domicilio fiscale in
Via Dei Banchi Vecchi 57 00186 Roma
, C.F. n. 96465810586, rappresentato dal
rappresentante legale, Massimiliano
Cafaro.

E

LA FONDAZIONE ARCHIVIO
AUDIOVISIVO DEL MOVIMENTO
OPERAIO E DEMOCRATICO (nel
seguito: **ARCHIVIO**) con sede e domicilio
fiscale in via Ostiense 106 – 00154 Roma,
C.F. 97041390580, rappresentato dal
rappresentante legale, il presidente,
Vincenzo Maria Vita.

PREMESSO

- che le Parti sono interessate a una reciproca collaborazione finalizzata alla raccolta, salvaguardia, valorizzazione, riuso dei documenti audiovisivi relativi al movimento della Pantera e alla cultura giovanile degli anni Ottanta e Novanta del Novecento.
- che l'Associazione ha tra i suoi compiti istituzionali la salvaguardia, la valorizzazione e la promozione, in Italia e all'estero, dei beni costituenti il patrimonio dell'archivio della Pantera, nonché lo studio, la ricerca, l'esposizione e la divulgazione della conoscenza dello stesso;
- che l'Archivio ha, tra i suoi scopi, quello di favorire la conoscenza storica, la costruzione, la comunicazione e la trasmissione della memoria collettiva dei movimenti di protesta, della storia studentesca, della vita sociale, in particolare attraverso la rappresentazione cinematografica;

- che è interesse delle Parti formalizzare attraverso apposito atto convenzionale tale rapporto di collaborazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 2

- Con il presente accordo e per tutta la durata prevista, le parti si impegnano a una collaborazione scientifica concernente le seguenti attività di ricerca, valorizzazione, promozione, collaborazione tecnico-scientifica e relative azioni amministrative attinenti al movimento della Pantera e alla cultura giovanile degli anni Ottanta e Novanta del Novecento.
- tutela e valorizzazione dei beni audiovisivi;
- conservazione dei beni audiovisivi e loro catalogazione all'interno di archivi, pubblici e/o privati;
- metodologie di studio, valorizzazione, accesso, comunicazione, dei beni audiovisivi, anche ai fini del loro riuso creativo ed economico;
- attivazione di pratiche condivise di ricerca;
- formulazione di progetti scientifici comuni.

ART. 3

Le Parti convengono che la collaborazione di cui al precedente art. 2 debba essere svolta a condizione di reciprocità.

ART. 4

L'Associazione dichiara la propria disponibilità a promuovere, anche su proposta dell'Archivio:

- conferenze illustrative concernenti le attività svolte;
- proiezioni o cicli di proiezioni di materiali audiovisivi;
- ricerche sui materiali audiovisivi e loro autori;
- attività di salvaguardia, tutela, restauro, catalogazione e digitalizzazione di materiali audiovisivi;
- tirocini formativi e/o professionali;
- riuso dei materiali audiovisivi per la realizzazione di nuovi documenti.

ART. 5

I Responsabili scientifici dell'Accordo di Collaborazione in argomento sono:

- per l'Associazione, presidente la dr.ssa Paola Sangiovanni; la dott.ssa Lucrezia Lo Bianco; la dott.ssa Francesca Cadin e il dott. Massimiliano Cafaro
- per l'Archivio, la dott.ssa Letizia Cortini e il dott. Luca Ricciardi ed eventuali collaboratori di volta in volta designati.

ART. 6

Eventuali pubblicazioni, a stampa e audiovisive, dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione saranno realizzate previa intesa tra le Parti, disciplinate dagli accordi di deposito.

Con appositi successivi atti di deposito, sono disciplinati gli aspetti inerenti i diritti di uso e riuso delle opere e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione e allo sfruttamento commerciale dei beni depositati.

ART. 7

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art.2 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.

ART. 8

Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto dell'accordo.

ART. 9

Il presente accordo di collaborazione avrà durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà rinnovato per tacito accordo, salvo recessione di una delle Parti. Alla scadenza dell'accordo le parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri.

ART. 10

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno sei mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera inviata per raccomandata A.R. o tramite posta certificata.

ART. 12

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.

ART. 13

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Roma, 26 Maggio 2021

*La Fondazione Archivio Audiovisivo del
Movimento Operaio e Democratico
Il Presidente
Vincenzo Maria Vita*

*Associazione Pantera 90 Archivio
Il Presidente
Massimiliano Cefaro*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimiliano Cefaro', written in a cursive style.